

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

(33^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole » (378) (D'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli);

« Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo » (648) (D'iniziativa del senatore Terracini);

« Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico » (1601):

PRESIDENTE	Pag. 400, 401, 402, 405, 408, 409, 410
ARCUDI	400
ARGIROFFI	401, 407, 410
BARRA	400, 401, 402, 410
CHIARIELLO	410
DAL CANTON, sottosegretario di Stato per la sanità	408, 409
DE FALCO	400, 401, 402, 403
FERRONI	402, 406, 408, 409
GUANTI	408

MINELLA MOLINARI	Pag. 408
OSSICINI	409, 410
PAUSELLI, relatore alla Commissione	408, 409
PERRINO	402, 406
PINTO	407, 409, 410
SENESE	401

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Ballesi, Barra, Caroli, Chiariello, Colella, De Falco, De Leoni, Ferroni, Guanti, Minella Molinari Angiola, Ossicini, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto, Rosa, Senese, Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Dal Canton Maria Pia.

COLELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole** » (378), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli;

« **Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo** » (648), d'iniziativa del senatore Terracini;

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di trasporto pubblico** » (1601)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli: « Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole » (378); d'iniziativa del senatore Terracini: « Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo » (648); e: « Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico » (1601).

Nell'ultima seduta la Commissione aveva approvato con modifiche l'articolo 1 del disegno di legge n. 1601, scelto come testo base.

Do ora lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Nei compartimenti non riservati ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le Ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli ri-

producenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Arcudi un emendamento soppressivo del primo comma.

A R C U D I. Questo primo comma è, infatti, a mio avviso, pleonastico.

D E F A L C O. Non è affatto pleonastico. Anche se l'amministrazione ferroviaria già adempie a questa formalità, è tuttavia necessario che questa norma sia ugualmente inserita nel provvedimento.

P R E S I D E N T E. Sono anch'io del parere del senatore De Falco.

A R C U D I. Ritiro l'emendamento.

B A R R A. Presento un emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo, dalla parola « richiamando » sino al termine. Infatti, a mio parere, quanto disposto in questa parte dell'articolo, se visto in collegamento col disposto del successivo articolo 7, rappresenta una vera e propria assurdità giuridica. Infatti il gestore del locale, deve, in base a quanto stabilito nell'articolo 2, richiamare « a mezzo del proprio personale le persone che trasgrediscono il divieto, sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali della polizia giudiziaria ». All'articolo 7 è poi disposto che « i conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo che non ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 2, terzo comma, della presente legge, sono soggetti al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila ». Sicchè, per esempio, il gestore del locale, che potrebbe anche stare fuori del cinema, risponderebbe sul piano contravvenzionale dell'eventuale omissione della maschera del cinema che non richiami lo spettatore.

Da un punto di vista giuridico non vi sono che due soluzioni per ovviare a questa

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

assurdità: o limitare l'obbligo del gestore alla sola affissione dell'avviso o porre a carico della maschera la contravvenzione per non avere richiamato lo spettatore, ma quest'ultima ipotesi è evidentemente ingiusta per altri motivi.

Se consideriamo eccessiva questa soluzione, l'unica alternativa possibile è dunque quella di porre a carico del gestore il solo obbligo di mettere l'avviso bene in vista. Come si può concepire che il gestore, che può non avere colpa, risponda di una omissione compiuta da una terza persona?

ARGIROFFI. Mi pare sia logico che il gestore abbia soltanto l'obbligo di avvisare e, a mio parere, è assurdo che si commini una sanzione al suo indirizzo per le eventuali inosservanze dei frequentatori del suo locale.

BARRA. Per fare un esempio banalissimo, ma molto attuale, sarebbe come se l'autista che conduce la mia macchina si rendesse colpevole di un'infrazione al codice della strada e venissi chiamato io a risponderne. Dal punto di vista giuridico il discorso non regge.

DEFALCO. Sappiamo tutti che l'articolo 3 del presente disegno di legge offre una scappatoia per sottrarsi praticamente all'obbligo di rispettare il divieto o meglio per aggirarlo: ebbene questa è una seconda scappatoia. Il collega Barra, e non solo lui, vede il problema da un certo punto di vista. Ma vorrei far riflettere i colleghi sul fatto che, togliendo ogni responsabilità al conduttore del cinema, quei conduttori poco scrupolosi che se ne infischiano di far rispettare la legge e che, anzi, vogliono favorire addirittura chi non l'osserva, possono farlo tranquillamente, perchè quando hanno apposto i cartelli con la scritta « vietato fumare » sono a posto: tutti continuano a fumare e ciò senza alcuna conseguenza.

Vorrei però fare una similitudine, trasportando lo stesso problema in un altro campo, precisamente in una industria: se in uno stabilimento viene commessa

un'omissione da parte degli operai, non è il singolo operaio che ne risponde, ma è responsabile il dirigente.

SENESE. Il paragone non regge, perchè qui si tratta di una situazione diversa.

DEFALCO. A mio parere, se il conduttore non si preoccupa per lo meno di controllare, di richiamare chi fuma, deve ritenersi responsabile.

BARRA. Allora io credo che sarebbe bene che il collega De Falco proponesse a questo punto dell'articolo 2 un emendamento tendente a far sì che, ove il conduttore del pubblico esercizio non si preoccupi di far rispettare il divieto, sia obbligato a farlo rispettare il dipendente, altrimenti ne risponderà in proprio. La realtà è che il conduttore mette i cartelli, il dipendente non ha alcuna difficoltà a invitare a non fumare, ma questo non ci garantisce che tutti si attengano alla disposizione.

DEFALCO. È proprio questo il punto: se voi sollevate il conduttore da ogni responsabilità, nell'eventualità che una, due o più persone continuino a fumare in un cinema, chi avvertirà la polizia? A mio parere, il conduttore deve interessarsi a che non si fumi nel suo locale e non limitarsi ad affiggere i cartelli.

D'altra parte quello che io sostengo non è fuori della realtà; sugli autobus non si può fumare: se qualcuno fuma, il bigliettaio lo invita a smettere, anche se non c'è una legge in proposito.

PRESIDENTE. Mi pare che qualcuno proponesse di porre a carico del personale dipendente la responsabilità dell'inosservanza del divieto.

DEFALCO. Questo non è assolutamente pensabile!

ARGIROFFI. Tra l'altro correremmo il pericolo di vederci respingere la legge dall'altro ramo del Parlamento.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

D E F A L C O . A mio avviso, bisogna comunque — ripeto — che il conduttore sia obbligato ad avvertire la polizia ogni qualvolta si trasgredisce il divieto nel suo locale.

F E R R O N I . Cosa si intende per conduttore di un locale? È necessario chiarire il concetto nel testo del provvedimento, in quanto il conduttore è il direttore del locale, il gestore è colui che ne risponde amministrativamente.

B A R R A . È chiaro che parliamo del gestore.

P R E S I D E N T E . Vorrei conoscere con precisione l'emendamento proposto dal senatore Barra.

B A R R A . Il mio emendamento tende a sopprimere l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2, dalle parole: « ... richiamando, a mezzo ... » fino alla fine. Logicamente però deve restare integro il testo dell'articolo 7, secondo comma, che dice: « I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo che non ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 2, terzo comma, della presente legge, sono soggetti al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate dall'articolo 5, primo comma, lettera b), della presente legge ».

P E R R I N O . A mio avviso, l'articolo 2 dovrebbe restare nel testo proposto dal Governo e il problema sollevato dal senatore Barra, cioè la responsabilità del gestore, potrebbe più compiutamente essere esaminato in sede di discussione dell'articolo 7. È in quella sede che dovremo distinguere le responsabilità, non ora.

P R E S I D E N T E . Propongo di procedere alla votazione dall'articolo 2, ad eccezione dell'ultima parte del terzo comma, quella di cui il senatore Barra propone la soppressione, che potrebbe essere accantonata, per venire successivamente esamina-

ta in correlazione con quanto la Commissione deciderà in merito all'articolo 7.

F E R R O N I . Non sono d'accordo e vorrei invitare gli onorevoli colleghi, ancora una volta, ad un momento di riflessione su questo provvedimento che, così come è articolato, rappresenta veramente un non senso e alla cui approvazione, pertanto, non intendo in alcun modo concorrere. Voi forse non avete riflettuto, così come ho riflettuto io, su cosa accadrà dopo l'entrata in vigore di un simile provvedimento, quando in tutti i locali, anche nei circhi equestri, persino nei locali occasionalmente adibiti a spettacoli — come le Camere del lavoro, le cooperative che organizzino uno spettacolo eccetera — dovrà necessariamente essere presente un poliziotto, chiamato ad intervenire nel caso che uno spettatore voglia continuare a fumare. Le conseguenze negative di ciò sono facilmente immaginabili.

P R E S I D E N T E . Propongo nuovamente di accantonare l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2, dalla parola « richiamando » sino al termine dell'articolo.

Poichè non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 sino alle parole « ai trasgressori » comprese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il conduttore di un locale destinato a pubblico spettacolo può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine il conduttore deve presentare al prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal prefetto, su proposto del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità può emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di pubblico spettacolo in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

Il senatore De Falco ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

D E F A L C O . Nella relazione introduttiva del disegno di legge si rimanda ai documenti del Consiglio superiore della sanità in data 3 dicembre 1966 e 28 ottobre 1964 e al parere che lo stesso Consiglio ebbe a dare al Governo in data 14 dicembre 1965. Questo disegno di legge trova la sua giustificazione perciò proprio in questi atti che testimoniano il danno che il fumo può arrecare ai cittadini. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, la nota introduttiva si limita a queste poche parole: « Con l'articolo 3 viene prevista la possibilità, per i locali di pubblico spettacolo che risultino attrezzati di idonei impianti di condizionamento d'aria, i quali assicurino nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo, di ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 ». Come vedete, quindi, mentre la relazione del disegno di legge è abbastanza ampia per la parte che riguarda i danni provocati dal fumo, essa si limita a poche righe per quanto riguarda l'installazione di condizionatori. Infatti, in proposito, il Consiglio superiore di sanità non si è mai pronunciato ed ha ignorato completamente queste apparecchiature nel dare il proprio parere al Governo. E non ha trattato questo problema dei condizionatori, perchè in ef-

fetti è un problema che non esiste. Di conseguenza il Governo, nel presentare il disegno di legge, non poteva che accennare fuggacemente alla norma che, previa installazione di tali apparecchiature, esonera i locali dal divieto del fumare.

L'argomento, secondo me, è molto importante e vi chiedo pertanto di spendere qualche minuto, perchè esso va considerato serenamente e con senso di responsabilità, agli effetti della efficacia del disegno di legge.

L'articolo 1, nel testo approvato dalla Commissione, risponde sostanzialmente allo spirito della legge, ma non possono non sorgere obiezioni in relazione a quest'articolo 3, perchè, a nostro parere, esso servirebbe solo ad aggirare il disposto dell'articolo 1 e lo spirito dell'intero provvedimento. Se lo scopo di esso è di proteggere i non fumatori dal fumo altrui, la tutela deve essere totale e non parziale o condizionata. Se è vero che in Europa noi siamo l'eccezione nel tollerare il fumo nei locali pubblici, non risulta neppure che in Europa si faccia eccezione per i locali dotati di condizionatori di aria o depuratori.

È stato detto che il fumo del tabacco produce nicotina e benzopirene. Bisogna aggiungere che produce sostanze contenenti frazioni acide di sostanze irritanti quali i fenoli, l'acido benzoico, e numerosi altri aldeidi come la formaldeide, l'aceteldeide, l'acroleina, nonchè ossido di carbonio; sono queste sostanze irritanti che danno fastidio, anche emettendo volute di fumo in direzione di chi ci è seduto avanti o accanto. E non lo diciamo solo noi. Questo inconveniente non può essere evitato neppure se l'epuratore è situato sotto la poltrona del cinema o del locale di chi sta fumando. Qui si pongono gli stessi problemi validi per gli inquinamenti dei luoghi di lavoro e dell'atmosfera. Non è il caso di addentrarsi.

È bene precisare che trattasi di sostanze irritanti delle vie respiratorie superiori, degli occhi, eccetera. Quanto all'ossido di carbonio, si tratta di una sostanza che, anche a basse concentrazioni, danneggia il sistema nervoso centrale e l'apparato vascolare.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)33^a SEDUTA (12 maggio 1971)

Una sigaretta americana arriva finanche a contenere oltre 43 milligrammi di nicotina. Si ritiene che in media si aspira da 1 a 2 milligrammi di nicotina al minuto: il resto viene restituito all'ambiente insieme all'anidride carbonica, al fumo del sigaro e della pipa che, è noto, non viene aspirato. È stato provato che si può provocare il cancro nel topo racchiudendolo in un apparecchio nel quale viene prodotto artificialmente fumo di tabacco.

È bene richiamarci ad una condizione ambientale sconosciuta o quasi cinquant'anni fa, cioè l'ambiente generale inquinato. Allora si poteva anche affrontare per alcune ore una sala affollata e satura di fumo di tabacco. Si usava dire: « Andiamo fuori a prendere una boccata d'aria pulita ». Oggi si parte da fabbriche inquinate con rischio per i lavoratori sul filo del genocidio. Ce lo diceva Orlandi: cento operai sono stati ricoverati a Bologna a causa degli inquinamenti pericolosi dell'aria che si respira in certi stabilimenti. Ci sono città sature di *smog*, di gas in parte combustibili, di fuliggine, di polveri irritanti: è ovvio il rischio cancerogeno. Si aggiunga l'uso degli additivi chimici alimentari, spesso ignorati e talora anch'essi cancerogeni, non di rado finanche taluni farmaci, e il quadro non è neppure completo.

Pertanto, subire il fumo altrui vuol dire sommare inquinamento ad inquinamento. Per questo sono pericolose anche concentrazioni leggere di fumo di tabacco e nessun depuratore può essere tanto rapido da rendere l'aria pura dal fumo al cento per cento per tutte le ore di spettacolo di un locale, specie se affollato. È stato dimostrato che sostare per due ore in un locale invaso da fumo di tabacco è paragonabile all'aver fumato due sigarette. Un *test* dimostra che chi dopo aver fumato due sigarette si sottopone ad un elettrocardiogramma, presenta una leggera tachicardia; invece, chi è affetto da cardiopatie vascolari di origine arteriosa, reagisce con una bradicardia e una vasocostrizione arteriosa generalizzata. È stato dimostrato che l'allergia al fumo esiste anche tra i non fumatori. Vi sono stati casi di bambini con asma guariti se la

mamma smetteva di fumare nella loro stanza. Statistiche americane indicano come allergici al fumo il 16 per cento degli individui che non fumano, e che il 50 per cento delle persone sofferenti di allergia per altre cause sono allergiche anche al tabacco. Coruzzi cita un caso dimostrativo. Una dattilografa si presentò al medico per disturbi cardiaci. Il medico la invita a smettere di fumare. La donna stava rimpiangendo i soldi della visita: non aveva mai fumato in vita sua. Approfondendo l'indagine il medico apprese che i disturbi cessavano durante le ferie e che tornavano alla ripresa del lavoro. A fumare era il suo principale nella stessa stanza di lavoro.

Ma vi sono altri fenomeni irritanti e infiammatori che colpiscono il non fumatore esposto al fumo del tabacco. Nei locali di spettacolo, in particolare nei cinema, nei mezzi di trasporto, negli ospedali, eccetera, si trovano bambini, anziani, persone sofferenti, donne in stato di gravidanza. È stato dimostrato che il fumo di tabacco può provocare nella gestante che fuma malformazioni nel figlio che metterà al mondo.

Ad ovviare a tutti questi inconvenienti provvede il disegno di legge n. 1601, che stiamo discutendo. Senonchè, con l'articolo 3 e seguenti se ne annulla la parte fondamentale. In linea di massima l'articolo 3 colpisce la gran massa dei cinema discriminandoli. Ma neppure questo è il punto. A costo di sacrifici anche questi locali più modesti finirebbero per attrezzarsi. Ho ricevuto una lettera in proposito, dove si dice che l'AGIS provvederà a dare dei sussidi perchè tutti i cinema possano installare i depuratori previsti dalla legge. Quale valore finisce per assumere la legge quando parla di « impianti di depurazione che assicurino nel tempo più rapido l'eliminazione del fumo »? Si tratta di un condizionamento, di un espediente per aggirare e lo spirito e la sostanza del provvedimento sul divieto di fumare. Infatti sarebbe bastato discutere e approvare il disegno di legge numero 648 del senatore Terracini o quello n. 378 dei senatori Perrino e Caroli, dove si sancisce il divieto di fumare in alcuni luoghi chiusi e basta. Il concetto di depuratore dell'aria

viziata è affascinante, fa parte del bagaglio culturale del consumismo ed esalta i ritrovati della tecnica. Tecnica che, se applicata a sproposito, si trasforma in un danno tanto maggiore, in quanto dà al pubblico una falsa sicurezza di ambiente, dove si fuma, sì, ma con aria trattata e perciò pura.

Il senatore Terracini, scrivendo a « La Stampa » di Torino, dice « È accertato da indagini scientifiche svolte per iniziativa dei Governi dei maggiori Paesi, ad esempio l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, che nessun apparecchio depuratore può filtrare l'aria fetida e letale compenetrata dalle esalazioni appestanti del tabacco nella continuità degli spettacoli nei luoghi pubblici e che ciò può ottenersi soltanto dopo molte ore dalla fine degli spettacoli ». Pertanto questo tempo di depurazione rapida va inteso in senso relativo, nei limiti che la tecnica del condizionamento e della depurazione consente.

Ma, soprattutto, chi può garantire i controlli — ed è la cosa fondamentale — disposti dall'articolo 3? Un controllo della purezza dell'aria di un ambiente necessita, per essere effettuato, di attrezzature particolari, di prelievi di campioni d'aria per le analisi di laboratorio. Queste analisi non si possono fare *in loco*. Il disegno di legge delega l'espletamento di questi controlli all'ufficiale sanitario. Ma anche il testo unico della legge sanitaria prevede all'articolo 40 l'intervento dell'ufficiale sanitario nelle fabbriche in tema di inquinamento e — vorrei sorvolare per carità di patria — nessun ufficiale sanitario è mai entrato in una fabbrica. I successivi controlli sul funzionamento di questi depuratori saranno settimanali o mensili, semestrali o annuali?

Chi li farà questi controlli? Con quale sistema? Con quali prelievi? Se l'impianto ad un certo punto avrà solo un'efficienza del 50 o addirittura del 20 per cento, se resta avariato, chi avviserà la commissione o l'ufficiale sanitario? Il gestore del locale? Vogliamo o no dargli questa responsabilità? Che succederà se nessuno avviserà la commissione o l'ufficiale sanitario? E se nessuno è tenuto a farlo, se sussiste solo un dovere morale, che avverrà? E, ponendo che lo

faccia un cittadino di sua iniziativa, poi che succederà? Magari il funzionario di polizia ne farà cenno, la mattina successiva, nel suo rapporto, sarà avvisato il responsabile della commissione di vigilanza che, a sua volta, convocherà la commissione per il sopralluogo tecnico necessario per accertare il difettoso rendimento del depuratore: ma nel frattempo?

Diamo per scontato che tutti i cinema di Roma, di Milano e delle grandi città installino i depuratori; saranno centinaia e centinaia: allora non è esagerato prevedere che il controllo di tali apparecchiature, per le ragioni che dicevo, avverrà non una volta ogni due, tre, sei mesi, ma io direi mai.

Vogliamo varare una legge seria, che difenda la salute dei cittadini, o fornire un alibi a chi in sostanza vuole che le cose restino come adesso? Per questi motivi ho proposto la soppressione dell'articolo 3 e, di conseguenza, dell'ultima parte del primo capoverso dell'articolo 1, cioè delle parole: « salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 3 della presente legge », e degli articoli 4, 5 e 6.

Vorrei cogliere quest'occasione per una breve illustrazione di un testo sostitutivo dell'articolo 4 che, in subordine, propongo alla Commissione. Lo scopo di quest'emendamento parte dal concetto che una legge è valida nella misura in cui contiene tutti gli elementi che ne garantiscano controlli agili ed esecuzione ottimale. Si propone perciò di demandare i poteri di controllo alle regioni che, a loro volta, li affideranno agli enti locali. Questo nostro emendamento vuole fornire alla legge il contributo del consenso elettivo per un'esecuzione democratica del provvedimento, per stabilire quel controllo non burocratico che solo l'ente locale può istituire.

P R E S I D E N T E . Non si può non riconoscere la validità delle osservazioni del senatore De Falco. Non si può parimenti negare, però, che queste apparecchiature diminuiscono, se non del cento, dell'80 per cento la nocività dell'ambiente. D'altra parte il provvedimento al nostro esame rappresenta un primo passo in fatto di divieto del fumo nei locali pubblici ad altri in cui il divieto

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

stesso appare giustificato, e niente esclude che domani si possa giungere ad un divieto totale, non condizionato; ma oggi, nella situazione attuale, credo che una trasformazione troppo rivoluzionaria potrebbe risolversi più in un danno che in un beneficio. Sono perciò dell'avviso che l'articolo 3 debba essere mantenuto.

PERRINO. Sono lusingato del richiamo che il senatore De Falco ha voluto fare al disegno di legge da me presentato. Però vorrei precisare che mi dichiaro favorevole all'articolo 3 del disegno di legge governativo, perchè ritengo l'introduzione dei depuratori valida ai fini della purificazione dell'aria. Non condivido infatti quanto ha dichiarato il senatore Terracini a « La Stampa », ma ritengo, invece, che queste speciali apparecchiature siano veramente in grado di fornire un ricambio dell'aria, purchè la loro azione sia ininterrotta, come è prescritto tassativamente nel primo comma dell'articolo, dove si parla di un impianto di condizionamento di aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo. Non si tratta quindi di ridar vita al vecchio sistema di mettere in moto, tra uno spettacolo e l'altro, per cinque, dieci minuti, quei rumorosi ventilatori.

Condivido inoltre quanto ora sostenuto dal Presidente. Anch'io sono del parere che non convenga in questo momento agire drasticamente, ma che, invece, occorra procedere con la opportuna gradualità. Questo disegno di legge, se soddisfa una parte dei cittadini, è altrettanto certo che incontrerà l'ostilità di un'altra larga fascia della popolazione. Questo testo, a mio parere, contempera le diverse esigenze e ci soddisfa sul piano tecnico in quanto garantisce una effettiva protezione. Circa i problemi attinenti alla vigilanza e a chi la deve esercitare, si tratta dello stesso problema dinanzi al quale ci siamo trovati già varie volte, al momento di approvare provvedimenti del genere. Comunque si potrebbero inasprire le pene relative a queste trasgressioni.

FERRONI. Sono grato al senatore De Falco, che da lunghi anni si batte contro

l'inquinamento atmosferico e delle acque, anche se non condivido certe sue impostazioni catastrofiche relative ai danni provocati dal fumo per uno spettatore che frequenti i locali cinematografici una o due volte alla settimana, che poi, magari, partecipa ad una assemblea di partito, aspirando in qualche ora tanto fumo quanto in alcuni mesi di cinema.

Fin dalla prima discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Terracini e Alberti nella passata legislatura ho sostenuto la tesi che nei locali dove il ricambio della aria poteva essere effettivamente assicurato, si otteneva già una sufficiente diminuzione dei pericoli di intossicazione, di avvelenamento, e di molestia, perchè soprattutto di molestia si tratta e me ne rendo conto perfettamente: appunto per questo io parlavo della necessità di un'opera di propaganda specifica piuttosto che di coercizione.

Detto tutto questo, io ritengo che il problema dell'impianto di condizionamento di aria « che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo » abbia una portata ed una importanza che forse sfugge al collega De Falco, suggestionato come è dalla idea della proibizione del fumo in senso assoluto.

Faccio notare che il condizionatore l'aria porta soprattutto due vantaggi. Il primo è il ricambio dell'aria di per sé; il secondo consiste nella possibilità di immettere nei locali, grazie a speciali filtri di cui sono dotati gli impianti di depurazione dell'aria, aria ben più pulita di quella che esiste normalmente all'esterno: il che è un vantaggio enorme, che trascende il problema del fumo. Infatti, quando sono in corso epidemie influenzali e simili, si esortano tutti i cittadini a non frequentare locali chiusi, perchè in essi la proliferazione dei germi è enorme; quindi il ricambio dell'aria e l'immissione di aria pulita, diventa una necessità igienico-sanitaria essenziale, fondamentale, perchè fanno più danno due o tre tubercolotici in fase bacillifera in un piccolo locale, che cento fumatori accaniti.

Di conseguenza, preoccuparsi che il modesto proprietario del piccolo locale venga lesa sul piano economico dalla legge che lo obbli-

ga a sopportare la spesa necessaria per impiantare nel suo locale il depuratore dell'aria, significa sottrarsi alla nostra precisa responsabilità e al nostro dovere di creare le condizioni sanitarie ottimali per tutti. Non possiamo distinguere i locali in poveri o ricchi: tutti i locali sono frequentati dai cittadini e noi dobbiamo assicurare ad essi il più alto grado di salubrità ambientale.

Ripeto che l'impianto di condizionamento d'aria per i locali di pubblico spettacolo è una necessità sanitaria, per cui non possiamo subordinarne l'installazione al fatto che alcuni gestori dovranno fare dei debiti o alla forzata chiusura di qualche decina di locali, indegni di essere chiamati locali di pubblico spettacolo: locali in cui, se si operassero controlli, si scoprirebbe certamente che non vengono rispettate neanche le disposizioni attualmente vigenti del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, ma che tuttavia funzionano indisturbati e che, seguendo un criterio di discriminazione tra locali ricchi e locali poveri, noi lasceremmo vivere indisturbati nel loro stato attuale.

Ho detto che non mi oppongo allo spirito del provvedimento. Se mi sono astenuto dal votarne gli articoli esaminati è perchè esso è formulato in modo tale da creare grosse noie in fase di applicazione e porterà comunque ad arbitri nei confronti dei cittadini, e provocherà situazioni incresciose con l'intervento della polizia a proposito, ma spesso anche a sproposito. Gli unici articoli che voterò saranno gli articoli 3, 4, 5 e 6.

P I N T O . Ho ascoltato gli interventi del senatore De Falco e degli altri oratori, i quali hanno chiaramente esposto il loro pensiero. Da parte mia devo dire che sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il collega De Falco, perchè l'affermazione che il fumo sia nocivo nei locali chiusi anche quando c'è il depuratore dell'aria non è un fatto opinabile, ma è scientificamente dimostrato e può essere testimoniato da qualunque rivista scientifica. Mi sembra che lasciare in questo disegno di legge il testo dell'articolo 3 così come è, significhi proprio legiferare all'italiana, cioè fare una legge e nello stesso tempo prevedere il modo di evaderla. Ma noi

dobbiamo ricordarci che apparteniamo alla Commissione sanità del Senato della Repubblica: io ho ricevuto molte pressioni da parte di gestori di cinema, i quali temono che questa legge comporti per loro una notevole perdita economica, però in questa sede non dimentico che è nostro dovere tutelare la salute del cittadino, costi quel che costi.

Condivido perfettamente quanto ha detto il senatore Ferroni sull'esigenza sanitaria di installare nei locali di pubblico spettacolo depuratori d'aria, non tanto per la difesa dal fumo di tabacco, quanto per difendere il cittadino dagli eventuali contagi e dalle conseguenze derivanti dal sostare a lungo in ambienti con aria viziata. Ma io non ritengo che l'installazione dei depuratori d'aria sia incompatibile con l'introduzione del divieto indiscriminato di fumare nei locali di pubblico spettacolo. L'abbinamento delle due disposizioni, a mio parere, rappresenta la soluzione ottimale per tutelare la salute del cittadino. Sono quindi per un emendamento che obblighi i gestori dei cinema — nei quali non si deve assolutamente fumare — a installare comunque il condizionatore di aria. Credo che, se il senatore Ferroni vuole essere coerente con quanto ha detto, deve avallare questa mia proposta.

A R G I R O F F I . Io mi sforzo di essere obiettivo il più possibile. Tra l'altro sono allergico al fumo quindi dovrei essere direttamente interessato, ma non è questo il punto. L'aspetto fondamentale della questione consiste nella necessità di prendere una decisione che interessi tanto i grossi che i piccoli locali, sia negativamente che positivamente. In caso contrario si stabilirebbe una discriminazione inopportuna.

Diceva giustamente il senatore Ferroni che vi sono dei locali indecorosi. Questo è vero, ma allora bisogna intervenire a tutti i livelli. I piccoli cinema fra cui i cosiddetti cinema *d'élite* sono spesso gli unici che portano avanti un certo discorso culturale di cui non possiamo non tener conto. Questo articolo 3 obbligherebbe, invece, i grandi cinema ad installare i depuratori e i piccoli a chiudere i battenti. Esiste un problema estremamente importante — ripeto — sul piano della in-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

formazione, della cultura, esclusivamente legato a certi piccoli cinema, come per esempio, a Roma, l'Olimpia. E questo provvedimento, che probabilmente li costringerà a porre fine a questa loro funzione, rischia pertanto di assumere un aspetto repressivo e genera il sospetto che si vogliano favorire certi interessi dei grandi organismi della distribuzione, delle grosse catene di cinematografi, che tentano di reprimere, là dove esiste, un tipo di discorso culturale contrapposto al loro.

Se si deve proibire il fumo, esso va quindi proibito in tutti i locali.

MINELLA MOLINARI. Invito gli onorevoli colleghi a riflettere seriamente sulla portata di questo articolo, soprattutto per due motivi. Il primo è quello ora sottolineato dal senatore Argiroffi. Sono anch'io preoccupata per questa discriminazione che si verrebbe a creare tra le grandi sale di tipo commerciale e i piccoli locali, dove si rappresentano lavori di ben altro livello sul piano culturale e che dovremmo cercare con ogni mezzo di incoraggiare. Non mi sento di avaldare una linea di questo genere, dando una soluzione tecnicistica, che richiede forti investimenti, ad un problema che è, invece, soprattutto di carattere educativo e sanitario.

L'altro motivo, che sinora nessuno ha sollevato, è che questo provvedimento non ha solo una portata tecnica, ma ha anche un valore promozionale, educativo. Con questa legge vogliamo far compiere un passo avanti all'educazione civile oltre che sanitaria; vogliamo insegnare che una cosa è la sfera privata del cittadino, altra la sfera pubblica. Un atto può essere lecito nella sfera privata, ma non in quella pubblica, se danneggia o anche solo arreca disturbo agli altri.

Questo provvedimento dal punto di vista tecnico non mi entusiasma, ma sinora almeno vi vedevo un elemento positivo, appunto nel suo valore educativo.

FERRONI. Una legge coercitiva non può mai essere educativa.

MINELLA MOLINARI. Questa legge deve insegnare che non è lecito compiere in pubblico un qualsiasi atto che possa

danneggiare gli altri. È questo un grande problema civile di oggi. Eppure, senza che sia stata necessaria l'emanazione di una legge, da tempo in molti teatri non si fuma. Oggi noi non siamo capaci di disporre per legge quanto viene già osservato per prassi normale nei teatri.

Per queste ragioni, mi dichiaro contraria a questo articolo 3, che favorisce i grandi cinema, rischiando di far sparire alcuni piccoli locali che svolgono un'elevata funzione culturale; in secondo luogo, questo articolo svuota completamente di ogni contenuto lo spirito della legge.

PAUSELLI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole al mantenimento dell'articolo 3. Anche se i depuratori non elimineranno totalmente gli inconvenienti prodotti dal fumo, essi rappresentano comunque un notevole miglioramento della situazione attuale.

DAL CANTON, sottosegretario di Stato per la sanità. Pure apprezzando le osservazioni fatte dai senatori Pinto, Minella Molinari ed altri, vorrei che la Commissione si soffermasse a considerare quanto ha affermato il Presidente Caroli. Mi pare ovvio che, dal momento che ora si fuma senza riguardo in tutti i locali pubblici anche se non esiste un adeguato impianto di condizionamento dell'aria, l'introduzione del divieto di fumare ove questo impianto di depurazione non esista e, viceversa, l'installazione di tale impianto dove non si intenda instaurare il divieto di fumare, cioè, in breve, l'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, rappresenti pur sempre un passo avanti da non sottovalutare.

Il Governo si dichiara quindi contrario all'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal gruppo comunista, tendente a sopprimere l'articolo 3.

(Non è approvato).

GUANTI. Già nella discussione generale mi sono dichiarato contrario all'articolo

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)33^a SEDUTA (12 maggio 1971)

3 del disegno di legge in esame, articolo che affida al prefetto il potere di autorizzare la esenzione dall'osservanza del divieto di fumare, su proposta del medico provinciale, eccetera. Bisogna tener conto del nuovo ordinamento dello Stato italiano, che non è più quello di Carlo Alberto; quando si fanno nuove leggi non ci si può sempre richiamare a leggi di 50 o 100 anni fa.

Comunque io propongo che dell'articolo 3 sopravvivano soltanto il primo e l'ultimo comma e vengano soppressi il secondo, il terzo e il quarto; inoltre al primo comma propongo di aggiungere dopo le parole: « ... a pubblico spettacolo può ottenere... » le altre: « dall'assessorato all'igiene e sanità della Regione... ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Guanti che l'introduzione al primo comma delle parole « dall'assessorato all'igiene e sanità della Regione » è pleonastica. Non sono solo io a pensarlo, ma la stragrande maggioranza dei presenti, come lei vede. Il trasferimento di determinati poteri dalla autorità centrale alle autorità periferiche sarà automatico al momento dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

OSSICINI. Ho manifestato il mio parere contrario all'articolo 3, ma poichè voi avete respinto l'emendamento soppressivo, e quindi vi accingete ad approvarlo, vorrei fare una osservazione riguardo al testo del primo comma, laddove si dice « ... nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo ». Cosa significa « nel tempo più rapido »? È una espressione talmente generica che per ognuno può avere un valore diverso. Si potrebbe intendere un minuto, un'ora, dieci giorni.

FERRONI. Il collega Ossicini non tiene conto di quanto dice l'ultimo comma dell'articolo in esame: « Il Ministero della sanità può emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria... ».

OSSICINI. Il Ministero emana le sue disposizioni in rapporto ad una legge: se la legge non è chiara, le disposizioni non po-

tranno essere chiare. Cerchiamo noi di fare la legge in modo chiaro, e di formulare questo articolo in modo più conveniente. Il tempo di eliminazione dell'aria viziata di un condizionatore può essere sufficiente per un determinato ambiente e non per un altro; non è la stessa cosa se ci si trova di fronte a tre persone che fumano in un ambiente chiuso ovvero ad un esercito di fumatori!

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Dobbiamo concludere l'esame degli emendamenti presentati dal collega Guanti: il primo mira a sopprimere i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo in esame ed il secondo ad introdurre nel primo comma, dopo le parole « ... può ottenere... », le altre « ... dall'assessorato all'igiene e sanità della Regione ... ». Sentiamo il parere del relatore e del Governo in proposito.

PAUSELLI, relatore alla Commissione. Sono contrario all'accoglimento degli emendamenti.

DALCANTON, sottosegretario di Stato all'igiene e sanità. Anche il Governo ritiene di non dovere accogliere gli emendamenti proposti dal senatore Guanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Guanti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Guanti.

(Non è approvato).

Dobbiamo ora soffermarci sull'osservazione del senatore Ossicini, che mi pare di una certa importanza.

PINTO. Vorrei presentare un emendamento al primo comma dell'articolo 3. Propongo di aggiungere l'obbligo per i gestori di locali di pubblico spettacolo di azionare il depuratore d'aria un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

FERRONI. A mio parere, quanto proposto dal collega Pinto rientra nella materia regolamentare. Noi dobbiamo fare una legge, non un regolamento.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

33ª SEDUTA (12 maggio 1971)

BARRA. A mio parere, è l'ultimo comma dell'articolo tre che si presenta in una forma un po' troppo vaga. Infatti dice che il Ministero della sanità « può emanare... disposizioni... ». E se non le emana? Io direi di sostituire il « può » con « dovrà » e dire: « Il Ministero della sanità dovrà emanare... ».

PINTO. Questa modifica introduce una garanzia apprezzabile, quindi ritiro il mio emendamento.

OSSICINI. L'emendamento proposto dal senatore Barra elimina la mia perplessità circa la formulazione del primo comma, quindi ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Barra, tendente a sostituire alle parole « può emanare » le altre « dovrà emanare ».

(È approvato).

ARGIROFFI. Vorrei far rilevare alla Commissione che il disegno di legge, secondo l'opinione di tutte le parti politiche, aveva una sua logica sul piano del vivere civile. Il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo voleva significare soprattutto un elemento promozionale di civiltà, di rispetto del prossimo. Ma, partito da queste premesse, il disegno di legge si è ora ridotto ad un regolamento per potere vendere un certo numero di depuratori d'aria. In virtù del disposto di questo articolo 3, non si tratta più del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, ma della necessità di acquistare alcuni apparecchi per consentire alla gente di continuare a fumare nei locali medesimi.

A nome del mio Gruppo, dichiaro pertanto di votare contro questo articolo.

PINTO. Per le ragioni che ho già esposto, preannuncio il mio voto contrario a questo articolo.

OSSICINI. Anch'io voterò contro.

BARRA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

CHIARIELLO Annuncio anch'io la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Barra.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'articolo 3 decade automaticamente l'accantonamento dell'inciso « salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 3 della presente legge » disposto dalla Commissione al primo comma dell'articolo 1.

Non solo, ma a seguito degli emendamenti aggiuntivi apportati allo stesso articolo 1 con cui viene ampliata la sfera dei locali che possono sottrarsi al divieto del fumo previa installazione di un adeguato impianto di condizionamento d'aria oltre ai locali chiusi di pubblico spettacolo (sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione) sarà opportuno procedere in sede di coordinamento ad una nuova formulazione dell'articolo 1 magari con una perspicua discriminazione fra i locali in cui il divieto è assoluto e quello in cui il divieto è condizionato.

Di conseguenza, sarà necessario formulare in modo più preciso il terzo comma dell'articolo 2, modificare anche il primo e secondo comma dell'articolo 3 in cui si parla semplicemente di conduttore di un locale destinato a pubblico spettacolo, per adottare un'espressione più comprensiva.

Sempre nella stessa sede si procederà ad armonizzare il testo quando si renda necessario, con le modifiche apportate.

Propongo che il seguito dell'esame del disegno di legge sia rinviato alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,35.